
ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR LAZIO

Notifica per pubblici proclami
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 14, 15 e 16 del R.D. n. 642/1907)

In esecuzione della sentenza interlocutoria del TAR Lazio, sez. II bis n. 6858 del 13 luglio 2009, si provvede alla notifica per pubblici proclami del ricorso RGR 3527/2007 sotto forma di sunto.

Il predetto ricorso è stato proposto dalla Società ERG Nuove Centrali S.p.a., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Giovanni Di Gioia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo di essi in Roma, Piazza Mazzini 27, contro: il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare; il Ministero dello Sviluppo economico; il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, istituito presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo; la Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero delle Attività Produttive; l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici; e nei confronti della Società Buzzi Unicem S.p.a. quale controinteressata.

Con il predetto ricorso la Società ERG Nuove Centrali S.p.a. ha impugnato, in parte qua, il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico DEC/RAS/1448/2006 del 18 dicembre 2006 e i relativi allegati, pubblicato sulla G.U. n. 36 – S.O. n. 35 del 13.02.2007, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 elaborato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.lgs. 4 aprile 2006, n. 216*”, nonchè ogni atto preparatorio, conseguente e comunque connesso e



segnatamente: lo Schema di Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21.07.2006; la nota n. 6945/RAS/2006 del 1.12.2006 recante l'accordo raggiunto dal Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE nella seduta del 1.12.2006 sui criteri e modalità di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per il periodo 2008-2012, trasmessa al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo Economico con nota n. 7058/RAS/2006 del 4.12.2006; in parte qua e per quanto possa occorrere, la deliberazione n. 06/2006 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE recante l'approvazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, trasmessa dal Presidente pro tempore del Comitato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministro dello Sviluppo Economico con nota n. 7291/RAS/2006 del 15.12.2006.

La Società ERG Nuove Centrali S.p.a., con il ricorso RGR 3527/2007, ha impugnato i predetti provvedimenti per i seguenti MOTIVI DI DIRITTO:

I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 11 della Direttiva 2003/87/CE nonché del paragrafo 9 dell'allegato III della Direttiva predetta; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 216/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 62/2005; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria.

La ricorrente ha contestato la procedura seguita dall'Amministrazione nell'adozione del PNA per il periodo 2008-2012 e della conseguente



Decisione di Assegnazione, sotto il profilo della mancata considerazione delle osservazioni del pubblico. L'Amministrazione, infatti, in sede di elaborazione degli atti impugnati, non ha minimamente tenuto conto delle osservazioni che la ricorrente aveva inviato entro il termine assegnato, così violando tutte le norme indicate in rubrica.


II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della Direttiva 2003/87/CE; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 216/2006; violazione dell'art. 97 Cost.

La ricorrente ha contestato il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione, delle scadenze temporali previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'adozione del P.N.A. e degli atti conseguenti. Il Piano per il periodo in questione, infatti, è stato consegnato e notificato alla Commissione nel dicembre 2006 e, dunque, con ben sei mesi di ritardo, con evidenti pregiudizi per gli operatori e per il mercato.

III) Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 della Direttiva 2003/87/CE; violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del D.lgs. n. 216/2006; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; illogicità, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; Violazione del principio di tutela dell'affidamento.

ERG Nuove Centrali ha dedotto, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 9 della Direttiva 2003/87/CE, laddove stabilisce che il Piano di assegnazione delle quote deve fondarsi su criteri obiettivi e trasparenti.

Per contro, i criteri adottati dall'Amministrazione per la riduzione delle quote relativamente agli impianti cogenerativi "nuovi entranti" – quale



quello della ricorrente - sono assolutamente generici e di tali criteri né lo Schema di Piano né il Piano definitivo hanno fornito una dimostrazione in concreto al fine di poter evidenziare l'iter seguito dall'Amministrazione che giustificerebbe le notevoli riduzioni apportate.

IV) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Assegnazione delle quote 2005/2007 in ordine agli impianti "nuovi entranti"; violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del D.lgs. n. 216/2006; violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/2002 e nella Direttiva 2004/8/CE; difetto di istruttoria e di motivazione.

La Società ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni allo Schema di PNA rilevando che il valore relativo all'IRE non poteva essere superiore al 10%, in ossequio ed in conformità a quanto previsto sia nelle delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42/02, sia nel precedente PNA per gli anni 2005-2007. Nello Schema di Piano l'indice IRE era pari al 20%, mentre nel Piano definitivo l'indice è stato abbassato al 15%, valore sempre superiore al 10% e, quindi, in contrasto con quanto previsto negli atti sopramenzionati.

Inoltre, il D.lgs. n. 20/2007 ha affermato che i criteri di cui alla deliberazione n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfano i criteri dell'allegato III, lett. a) della Direttiva 2004/8/CE, tra i quali vi è anche l'Indice di risparmio energetico, il cui valore è fissato nella misura del 10%, di talchè il PNA 2008-2012 contrasta anche con le previsioni contenute nella Direttiva 2004/8/CE.

Senza contare che la predetta Direttiva fonda la promozione e l'incentivazione della cogenerazione su quegli stessi obiettivi, di efficienza energetica e sicurezza dell'approvvigionamento, propri del progetto relativo ai nuovi impianti



presentato dalla ricorrente ed approvato dalle Autorità competenti.

L'art. 22 del D.lgs. n. 216/2006 prevede, poi, che l'assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti tenga in considerazione, tra l'altro, *“le migliori tecnologie disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo”*.

Il PNA, per contro, nell'assegnazione delle quote all'impianto della ricorrente, non ha tenuto conto del fatto che il progetto relativo alla centrale Nord di ERG Nuove Centrali si inserisce in un programma di ripotenziamento ed ammodernamento delle proprie centrali secondo criteri di maggiore efficienza e minor impatto ambientale, in cui è impegnato appunto il gruppo ERG.

Con successivo atto di motivi aggiunti, la Società ERG Nuove Centrali S.p.a. ha poi impugnato la Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 del 29.02.2008, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 13.12.2008 – S.O. n. 275; la deliberazione n. 020/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE avente ad oggetto *“Esecuzione della decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 elaborata ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera C) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione europea”*, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 13.12.2008 – S.O. n. 275, nonché in parte qua lo Schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 dell'11.12.2007.

I predetti motivi aggiunti sono stati fondati sui seguenti MOTIVI DI DIRITTO:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della Direttiva



2003/87/CE; violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 62/2005; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria.


La ricorrente ha contestato la procedura seguita dall'Amministrazione per l'adozione degli atti impugnati sotto il profilo della mancata considerazione delle osservazioni del pubblico, atteso che le osservazioni dalla medesima presentate sono state tenute solo parzialmente in considerazione.

II) Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 11 della Direttiva 2003/87/CE; eccesso di potere per disparità di trattamento e illogicità; difetto di motivazione e di istruttoria.

Con tale motivo la ricorrente ha contestato l'iter previsto dal Regolamento "nuovi entranti e chiusure" per l'aggiornamento dell'autorizzazione, assegnazione e rilascio delle quote nel caso di ripotenziamento di impianto esistente.

In particolare, la ricorrente ha rilevato come appaia non congruo, illogico e comunque eccessivamente oneroso che il Comitato possa inviare verificatori indipendenti al collaudo soltanto per la certificazione delle emissioni di CO₂.

Ancora, ERG Nuove Centrali ha contestato i principi in base ai quali dovrebbero essere eseguiti i calcoli per le assegnazioni dei "nuovi entranti", in particolare laddove viene fissato un limite di incremento della capacità produttiva che dà luogo ad una integrazione delle quote di emissione. Sempre sotto il profilo in esame, la ricorrente ha altresì contestato le modalità di assegnazione delle quote relative al periodo di avviamento, in quanto le previsioni contenute nel Regolamento risultano discriminatorie per alcuni interventi/investimenti ed



implicano una chiara discriminazione tra realtà impiantistiche molto differenti a seconda che queste facciano parte del settore termoelettrico piuttosto che siano asservite e facciano parte del settore raffinazione.

III) Illegittimità in via propria e derivata dall'illegittimità che affligge il PNA2 e gli altri atti impugnati con il ricorso RGR 3527/2007.

Lo Schema di decisione di assegnazione, la Decisione definitiva –con l'allegato Regolamento- e la deliberazione n. 020/2008 risultano palesemente illegittimi anche per gli stessi vizi che affliggono il PNA2 e gli altri atti impugnati con il ricorso RGR 3527/2007, atteso che è stato proprio il PNA2 a costituire la base per la predisposizione dello Schema di Decisione di assegnazione e, di conseguenza, anche per la Decisione definitiva.

La ricorrente, per i motivi che precedono, ha chiesto al TAR Lazio di annullare tutti gli atti impugnati e specificati in epigrafe, il tutto con vittoria di spese.

Quanto sopra si notifica, mediante pubblici proclami, in esecuzione della sentenza interlocutoria n. 6858 del 13 luglio 2009 del TAR Lazio, sez. II bis, a tutti i soggetti riportati negli Allegati ai provvedimenti impugnati e precisamente:

- ai soggetti riportati nell'Allegato allo Schema di Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, pubblicato sulla G.U. n. 168 del 21.07.2006;
- ai soggetti riportati nell'Allegato al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dello Sviluppo Economico DEC/RAS/1448/2006 del 18.12.2006, pubblicato sulla G.U. n.



36 – S.O. n. 35 del 13.02.2007;

- ai soggetti riportati nell'Allegato allo Schema di Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 dell'11.12.2007, pubblicato sulla G.U. n. 8 del 10.01.2008;

- ai soggetti riportati nell'Allegato A alla Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 del 29.02.2008, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 13.12.2008 – S.O. n. 275;

- ai soggetti riportati nell'Allegato 1 alla deliberazione n. 020/2008 del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, pubblicata sulla G.U. n. 291 del 13.12.2008 – S.O. n. 275.

Genova – Roma, 7 agosto 2009.

Avv. Prof. Lorenzo Acquarone

Avv. Daniela Anselmi

Avv. Giovanni Di Gioia

